



Roma, 12.03.1994

*Ministero dei Trasporti e della
Navigazione*

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI
DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA
MARINA MERCANTILE

Al TUTTE DIREZIONI MARITTIME
TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
A TUTTI GLI ENTI PORTUALI
LORO SEDI

Divisione...XVII *Sez.*.....
Prot.... N. 5170656 *Allegati*.....
A.2.16

Risposta al Foglio del
Div......*Sez.*.....*N.*.....

Oggetto: Legge 4 dicembre 1993, n° 494 di conversione, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n° 400 concernente “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

CIRCOLARE N° 05
Serie II
Titolo: Demanio Marittimo

Alle Direzioni Marittime
LORO SEDI

Agli Enti Portuali
LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di porto
SEDE

Nel 1977, con circolare n.167, punto 6 – nel ribadire quanto già disposto con circolare n. 159 del 1°4.1976 – fu confermata la disposizione di non rilasciare o rinnovare concessioni ad uso privato se non previa un’ apposita deroga riservata al Sig. Ministro.

L’ articolo 01 della nuova legge indicata in oggetto, consente, al punto f) anche la conduzione di strutture ad uso abitativo e l’ articolo 03, punto f), prevede financo una riduzione del canone.

Quanto sopra comporta una modifica delle disposizioni a suo tempo impartite, dovendosi estendere la locuzione “uso abitativo” anche a quei casi in cui sia richiesta una concessione per la realizzazione di recinzioni, muri di cinta, ovvero sia richiesta un’ area da asservire ad una retrostante proprietà privata da adibire a giardino, etc

Codesti Comandi, pertanto, nell'ambito della propria specifica competenza, valuteranno se l'accoglimento di tali istanze contrastanti o meno con le esigenze di uso pubblico del demanio marittimo.

Nel caso che non emergano evidenti contrasti con le predette esigenze, per la modesta entità dell'area richiesta, della sua localizzazione, della natura dei luoghi, potrà essere rilasciato il relativo titolo concessorio.

IL DIRETTORE GENERALE

DOM/ca

6 167